INTESA PER LA LEGALITA’

 Tra

PREFETTURA - U.T.G. DI COSENZA

E

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI

L’anno 2019, il giorno 13 del mese di giugno , nella Sede della Prefettura di Cosenza.

Il Prefetto D.ssa Paola Galeone , in rappresentanza della PREFETTURA di COSENZA e il Dott. Mario Muccio, componente della Commissione straordinaria del Comune di CASSANO ALL’IONIO.

PREMESSO CHE

-è volontà delle parti firmatarie della presente Intesa assicurare, pur nel rispetto del principio della libertà di mercato, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e regolarità dei cantieri;

-la provincia di Cosenza registra da diverso tempo un impegno costante e crescente delle Istituzioni, della Magistratura e delle Forze dell’Ordine al fine di debellare fenomeni di criminalità organizzata pervasiva che impediscono il corretto e sano sviluppo del sistema produttivo;

-è stato riscontrato che spesso l’infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell’aggiudicazione;

-lo specifico settore degli appalti per lavori, servizi e forniture si è rivelato “area critica” dell’Amministrazione comunale di Cassano all’Ionio in seno alle motivazioni che hanno condotto allo scioglimento del Consiglio comunale con DPR del 24 novembre 2017;

CONSIDERATO CHE

-la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore dei contratti possa ulteriormente essere perseguita mediante la sottoscrizione tra la Prefettura di Cosenza ed il Comune di Cassano All’Ionio della presente "Intesa per la legalità" finalizzata alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, attraverso l'estensione delle cautele antimafia - peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto - agli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture sotto soglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, ed anche oltre il quinquennio successivo allo scioglimento del Consiglio comunale, intervenuto con DPR 24 novembre 2017, nonché attraverso il monitoraggio costante, tramite il Gruppo Interforze di cui al D.M. 14/03/2003, dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione dei contratti;

-sulla presente Intesa il Ministero dell'interno ha espresso il proprio nulla-osta, con nota n. 11001/119/8/3 Uff.II-Ord.Sic.Pub. prot. n. 37987, in data 5 giugno 2019 e l’approvazione della Commissione straordinaria con delibera n.16 del 29.01.2019;

VISTI

1. l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 , 241, relativa agli accordi tra Amministrazioni pubbliche, che stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
2. la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., *recante ”Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;*
3. il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 (Capo III, disposizioni interpretative ed attuative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari);
4. il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 con il quale è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", che prevede che le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti e le Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente Pubblico e le Società o Imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'art. 67 "Effetti delle misure di prevenzione" devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84, nonché le disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
5. la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, e in particolare:

-il comma 17, dell’art. 1, che stabilisce che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;

-i commi 52 e 52 bis, relativi all'apposito elenco, istituito presso ogni Prefettura, di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, la cui iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;

**6.** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", emanato, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012" (così detto Testo Unico sulla Trasparenza);

**7.** il Protocollo d’Intesa, siglato il 15 luglio, tra il Ministro dell’Interno e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in tema di trasparenza e legalità negli appalti pubblici e le relative linee guida;

8. le “Seconde linee guida” sottoscritte dal Presidente dell’ANAC e dal Ministro dell’Interno il 27 gennaio 2015, per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall’art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

9. il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato con la Delibera ANAC 3 agosto 2016, n. 831, coordinato con il primo PNA approvato con Delibera ANAC n. 72 dell'11 settembre 2013 e con l'Aggiornamento 2015 approvato con Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, che dedica all'area di rischio "Contratti pubblici" un intero capitolo della parte speciale;

**10.il D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016,** recante *“Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art.1, comma 52, della legge 6novembre 2012, n. 190”* ad integrazione del par.3, pag. 3, con riferimento all’art. 1, commi 52 e 52 bis, della richiamata legge n. 190/2012;

11. l’art. 1 lett. q della Legge 28 gennaio 2016, n.11 "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**12.** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**13. la legge 17 ottobre 2017, n. 161,** recante *“ Modifiche al codice delle leggi animafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*”;

**14. il decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132,** recante *“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”*, con riferimento all’art. 25 (Sanzioni in materia di subappalti illeciti) che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente a meccanismi di subappalto.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

La Prefettura - UTG di Cosenza nella persona del Prefetto, dott.ssa Paola Galeone e

Il Comune di Cassano All’Ionio nella persona del Dott. Mario Muccio, componente della Commissione straordinaria del Comune di Cassano All’Ionio

sottoscrivono la presente

INTESA PER LA LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Articolo 1- Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa

Articolo 2- Definizioni

1. Ai fini della presente Intesa devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:
2. Stazione appaltante: Comune di Cassano All’Ionio;
3. Appaltatore: soggetto a cui è stato aggiudicato o affidato un contratto ai sensi del D.Lgs n. 50/2016;
4. Subcontraente: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un sub contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'appalto;
5. Sub contratto: qualsiasi contratto di subappalto e sub affidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dall'Appaltatore o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione di appalti.

Articolo 3- Finalità

1. Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione della presente Intesa per la legalità che attraverso l’estensione dei controlli antimafia nel settore degli appalti mira ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere, dei servizi e delle forniture.

Articolo 4- Estensione informazione antimafia

1. La Prefettura di Cosenza e il Comune di Cassano All’Ionio impegnano l’Ente ad estendere il ricorso all’istituto dell'informazione antimafia anche oltre il quinquennio stabilito dall’art. 100 del D.lgs 159/2011, come richiamato in premessa, incentrandolo, alla scadenza del citato quinquennio, sugli appalti di lavori pubblici di importo superiore ad euro 50.000,00 e sui contratti di forniture e servizi di importo superiore ad euro 10.000,00 e per i subcontratti di lavori, forniture e servizi dello stesso importo (euro 10.000,00), intendendo gli importi suddetti oltre IVA.

L’Ente ovviamente per i contratti di affidamento ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le tipologie di prestazioni di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 e le tipologie di prestazioni di cui all’art. 4, comma 2, della Delibera CIPE n. 62/2015, subordinerà l’acquisizione della documentazione antimafia liberatoria all’iscrizione dell’impresa nella “white list”.

2. Ai fini di cui sopra la Stazione appaltante si impegna ad inserire nei contratti, stipulati o da stipulare con gli appaltatori, apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante stessa i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione di appalti di opere o lavori e contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture.

3. La Stazione appaltante s'impegna, altresì, ad inserire nei contratti di appalto di cui al precedente paragrafo la condizione risolutiva del contratto o sub contratto nei casi in cui l'appaltatore non fornisca, anche solo in parte, i dati richiesti o le modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, o allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. Nel caso in cui la mancata comunicazione dipenda da fatti del sub contraente la clausola di risoluzione deve operare per il relativo sub contratto.

4. Qualora, successivamente alla sottoscrizione contrattuale, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione di appalti di opere o lavori e contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o sub contratti si intenderanno immediatamente ed automaticamente risolti .

Articolo 5- Applicazione articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012

1. La Stazione appaltante si impegna a prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nella presente Intesa costituisce causa di esclusione dalla gara, di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto. Delle iniziative assunte è data informazione alla Prefettura.

Articolo 6- Clausole contrattuali a tutela della legalità

1. In occasione di ciascuna delle procedure di appalto pubblico, la Stazione appaltante, si impegna:
2. a predisporre la relativa documentazione nel rispetto dei principi ispiratori della presente Intesa;
3. ad acquisire dalle imprese esecutrici degli appalti i dati anagrafici delle imprese, il codice fiscale, la matricola INPS, la posizione assicurativa territoriale INAIL, la documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda attraverso il D.U.R.C., nonché, nella fase dell'esecuzione, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta al subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto appalto-subappalto;
4. ad introdurre nei disciplinari di gara e/o nei capitolati d'appalto, la richiesta della sottoscrizione di una dichiarazione in cui l'operatore economico che partecipa ad una gara si obbliga ad assumere l'impegno all'integrale rispetto di tutto quanto è previsto nella presente Intesa sottoscritta tra il Comune di Cassano All’Ionio e Prefettura di Cosenza e dichiara di essere consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto;
5. ad introdurre nei disciplinari di gara e/o nei capitolati d'appalto, la richiesta della sottoscrizione di una dichiarazione in cui l'operatore economico che partecipa ad una gara si obbliga a denunciare all'Autorità Giudiziaria e dare comunicazione senza ritardo alla Prefettura di qualsiasi tentativo di concussione e di ogni richiesta di denaro o altra utilità che venga avanzata nel corso della realizzazione dell'appalto nei confronti di un suo rappresentante o dipendente, nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze. Sono ricomprese le richieste di prestazioni o altre utilità illecite ad esse formulate prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dell'appalto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o di esecuzione dell'appalto (come previsto dal Decreto Legislativo 15.3.2017, n.38, dal titolo "Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell'UE del 22.7.2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", vigente dal 14.4.2017, che ha novellato l'art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato).

**2.** L'adempimento di cui alla lett. d) del comma precedente ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del cc, così come ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o pubblici dipendenti che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del cp.

**3.** Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp., 318 cp., 319 cp., 319-bis cp., 319-ter cp., 319-quater cp., 320 cp., 321 cp., 322 cp., 322-bis cp., 346-bis cp., 353 cp. e 353-bis cp..

**4.** Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 cc, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al decreto legge n. 90/2014 (conv. nella legge 114/2014).

Articolo 7- Obblighi degli operatori economici

**1.** Gli operatori economici che partecipano agli appalti del Comune per lavori di importo superiore ad euro 50.000,00 e per forniture e servizi di importo superiore ad euro 10.000,00 e che stipulano sub contratti di importo superiore ad euro 10.000,00 (importi oltre IVA), sono tenuti a:

a) citare nei sub contratti gli obblighi derivanti dalla applicazione della presente Intesa per la Legalità;

b) fornire alla Stazione appaltante i propri dati e quelli relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione di appalti e finalizzati alle verifiche antimafia;

c) informare la Stazione appaltante ogni qualvolta si verifichino variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione di appalti;

d) stabilire con apposite clausole da inserire nei sub contratti che questi sono sottoposti a condizione risolutiva ove le verifiche antimafia abbiano dato esito positivo;

e) provvedere alle denunzie di cui al precedente art. 6, comma 1, lett. d).

Articolo 8- Rafforzamento controlli antimafia in sede di esecuzione dei lavori o dei servizi

1. Ogni bando di gara per lavori, servizi o forniture con importo come specificato nel precedente articolo verrà comunicato dal Comune al Gruppo Interforze attraverso la PEC: gruppinterforze.prefcs@pec.interno.it. Negli appalti di maggiore rilevanza, come tali individuati dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, su impulso dello stesso Gruppo Interforze, si potrà prevedere l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere o di servizio, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso così come previsto dall'art. 93, "Poteri di accesso e accertamento del Prefetto ", del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

**Art. 9** **-Sicurezza sul lavoro**

1. Il Comune si impegna affinché l’affidamento di ciascun appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell’ambiente, e ciò anche inpresenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell’obbligo di non ingerenza)che l’impresa appaltatrice e l’eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all’art. 5 della legge 136/2010 richiamandone nei bandi di gara l’obbligo all’osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

**Articolo 10- Tracciabilità flussi finanziari**

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, nell’ambito dei rapporti contrattuali connessi con l’esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture, l’Ente curerà di assicurare il rispetto di tutte le disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, dedicando scrupolosa attenzione all’inserimento delle clausole contrattuali previste dalla stessa disposizione di legge e ricorrendo all’immediata risoluzione del contratto in caso di constatato mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**Articolo 11- Disposizioni finali**

1. In caso di affidamento di lavori afferenti la realizzazione di infrastrutture strategiche e/o di grandi opere, la presente Intesa dovrà essere rielaborata sulla base dello schema di protocollo approvato dal CIPE di cui alla Delibera n. 62/2015.

Articolo 12- Entrata in vigore e durata

1. La presente “Intesa per la Legalità” entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari.

Letto e sottoscritto. Cosenza, 13 giugno 2019

Il Prefetto p. La Commissione Straordinaria

 del Comune di Cassano All’IonioF.to F.to Dr.ssa Paola Galeone F.to Dott. Mario Muccio